

N. 00550/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01484/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2013, proposto da:
Prisma Societa Cooperativa Sociale Consortile, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Ghirigatto, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

Comune di Thiene, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori, Patrizia Moghetti, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

nei confronti di

Cooperativa Sociale con Te, rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Fabbrani, Giovanni Burla, con domicilio eletto presso Valeria Fabbrani in Venezia, San Marco, 2568;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione assunto con determinazione n. 590/2013 del 18.09.2013, con cui il Comune resistente ha affidato il servizio di assistenza sociale professionale nel periodo compreso tra il 1.7.2013 ed il 30.6.2017 alla controinteressata, autorizzando al contempo la proroga del precedente contratto fino al 30.9.2013 e rinviando l'avvio del nuovo servizio a partire dal 1.10.2013; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Thiene e di Cooperativa Sociale con Te;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Il Collegio rileva che con nota depositata in Segreteria il 10 marzo scorso a firma congiunta di tutte le parti del giudizio è stata dichiarata la volontà di “rinunciare all’azione e agli atti del giudizio” da parte di uno dei difensori della società ricorrente, specificamente dotato del potere di rinunciare agli atti di causa (cfr. procura a margine del ricorso) e che tale rinuncia risulta espressamente accettata dall’Amministrazione resistente.

2. Come prevede espressamente l’art. 84 del codice del processo amministrativo, “la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinuziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse non si oppongono, il processo si estingue”.

3. L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, *ex multis* Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite).

4. Venendo al caso in questione, il Collegio non può non prendere atto del fatto che le condizioni siano state integralmente adempiute, posto che l’Amministrazione convenuta ha espressamente aderito alla richiesta di rinuncia avanzata dalla ricorrente, anche in ordine alla richiesta di compensazione integrale delle spese.

5. Considerate tutte le circostanze della fattispecie sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, anche considerata l’espressa statuizione in merito contenuta nell’atto di rinuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)